

- 3) *L'esame delle questioni pregiudiziali poste dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Alta Corte d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo), non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità degli articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/40, né quella delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, della stessa direttiva.*

<sup>(1)</sup> GU C 56 del 16.2.2015.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa - Lettonia) – SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests**

(Causa C-233/15) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 — Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza (88 %) e olio di girasole (12 %)]**

(2016/C 243/12)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Administratīvā apgabaltiesa

**Parti**

Ricorrente: SIA «Oniors Bio»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione derivante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che, per accertare se una miscela di oli vegetali come quella di cui trattasi nel procedimento principale debba essere classificata quale miscela di oli vegetali alimentare, nella sottovoce 1517 90 91 di detta nomenclatura, oppure quale miscela di oli vegetali non alimentare, nella sottovoce 1518 00 31 della stessa, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, nella misura in cui siano relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti a tale prodotto. Tra gli elementi pertinenti idonei a giustificare la qualificazione di una siffatta miscela come «non alimentare», occorre valutare le informazioni fornite dal fabbricante di tale miscela nell'ambito della dichiarazione doganale, secondo le quali, a causa delle caratteristiche del processo della sua lavorazione, non può essere esclusa la presenza di sostanze nocive nella citata miscela. A tale proposito, il fatto che un'analisi dei campioni prelevati su una siffatta miscela di oli vegetali non abbia rivelato la presenza, in quest'ultima, di sostanze nocive, non è sufficiente, di per sé, a rimettere in discussione la qualificazione della miscela di cui trattasi come «non alimentare». Una conseguenza di tal genere presuppone l'esistenza di altri elementi probatori pertinenti, idonei a rimettere in discussione l'esattezza delle informazioni relative al processo di lavorazione della miscela di cui trattasi, fornite dal suo fabbricante e contenute in tale dichiarazione, conformemente alle disposizioni degli articoli 62, 68 e 71 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 27.7.2015.